FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I^a SEZIONE L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 202/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l'11 marzo 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Paolo Del Vecchio, Dr. Lucio Molinari, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

2) RICORSO DEL GENOA C. F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FLORES ANTONIO FLORO SEGUITO GARA CATANIA/GENOA DEL 27.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 145 del 1.3.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Genoa C. F.C. di Genova riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Flores Antonio Floro a 1 giornata e all'ammenda di €10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/BOLOGNA DEL 26.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 145 del 1.3.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 di Bologna e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

1) RICORSO DEL CALCIATORE PANDEV GORAN AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8, COMMA 15, C.G.S. – (NOTA N. 1991/196PF10-11/SP/BLP DELL'11.10.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 29/CDN del 15.11.2010)

Considerato

- che questa Corte di Giustizia Federale è stata adita dal calciatore Goran Pandev il quale impugna la Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale relativa alla sanzione dell'ammenda di €10.000,00, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1 e 8, comma 15, C.G.S.
- che la difesa del calciatore Pandev Goran ha anche presentato ricorso avverso la decisione del Collegio Arbitrale presso la Commissione Agenti di Calciatori in data 27.9.2010 la quale aveva deliberato nel merito circa la richiesta di liquidazione avanzata dal Procuratore Sabatino Durante;
- che la Corte d'Appello di Roma, con decisione presidenziale, inaudita altera parte, ha sospeso l'esecuzione della sopracitata delibera del Collegio Arbitrale;
- che la decisone collegiale sulla sospensiva, o quella nel merito della vicenda, non è allo stato nota:
- che tuttavia, essa appare suscettibile di riverberi sulla questione sottoposta al giudizio di questa Corte dalla stessa difesa del calciatore

DELIBERA

- di rinviare il procedimento, per il prosieguo, alla data dell'8.4.2011, mandando alla parte più diligente, l'onere di acquisire ed esibire la deliberazione della Corte d'Appello di Roma.

	IL PRESIDENTE Gerardo Mastrandrea
Pubblicato in Roma l'11 marzo 2011	

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete